

685.

Allegato A

## DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA

### INDICE

	PAG.		PAG.
<b>Comunicazioni</b> .....	3	(Sezione 2 – Articolo 2 ed emendamento) .	10
Missioni valedoli nella seduta del 2 marzo 2000 .....	3	(Sezione 3 – Articolo 3 ed emendamento) .	11
Progetti di legge (Annunzio; Assegnazione a Commissioni in sede referente) .....	3, 4	(Sezione 4 – Articolo 4 ed emendamenti) ..	11, 12
Documenti ministeriali (Trasmissioni) .....	4	(Sezione 5 – Articolo 5 ed emendamento) .	12
Nomine ministeriali (Comunicazioni) .....	5	(Sezione 6 – Articolo 6 ed emendamenti) ..	13
Richiesta ministeriale di parere parlamentare .....	5	(Sezione 7 – Articolo 7) .....	14
Atti di controllo e di indirizzo .....	5	(Sezione 8 – Articolo 8 ed emendamenti) ..	15
		(Sezione 9 – Articolo 9) .....	16
<b>Proposta di legge S. 4127 (approvata dal Senato) n. 6270 ed abbinata proposte di legge nn. 1351-1690-2059-2493/ter-2839-3246-3414-3448-4028-4403-4589-5661-6372-6398</b> .....	6	(Sezione 10 – Articolo 10 ed emendamenti) ..	17
(Sezione 1 – Ordini del giorno) .....	6	(Sezione 11 – Articolo 11 ed emendamenti) ..	18
		(Sezione 12 – Articolo 12, emendamenti ed articoli aggiuntivi) .....	19
<b>Disegno di legge S. 1286 (approvato dal Senato) n. 4818 ed abbinata proposte di legge nn. 324-1354-2878-4546</b> .....	9	(Sezione 13 – Articolo 13 ed emendamenti) ..	21, 22
(Sezione 1 – Articolo 1, emendamento ed articolo aggiuntivo) .....	9	(Sezione 14 – Articolo 14 ed emendamento) .	23
		(Sezione 15 – Articolo 15 ed emendamento) .	23
		(Sezione 16 – Articolo 16 ed emendamento) .	24

**N. B.** Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula.

	PAG.		PAG.
(Sezione 17 — Articolo 17) .....	24	<b>Disegno di legge di conversione S. 4411 (ap- provato dal Senato) n. 6744</b> .....	28
(Sezione 18 — Articolo 18 ed emendamento) .	24, 25	(Sezione 1 — Articolo unico; articoli del de- creto-legge) .....	28
(Sezione 19 — Articolo 19) .....	25	(Sezione 2 — Modificazioni apportate dal Senato) .....	33
(Sezione 20 — Articolo 20 ed emendamenti) ..	25, 26	(Sezione 3 — Emendamenti riferiti agli arti- coli del decreto-legge) .....	35
(Sezione 21 — Articolo 21) .....	26		
(Sezione 22 — Ordini del giorno) .....	26		

## COMUNICAZIONI

**Missioni valevoli  
nella seduta del 2 marzo 2000.**

Angelini, Bindi, Bordon, Borghezio, Brunetti, Calzolaio, Cananzi, Cardinale, Caveri, Cimadoro, Corleone, D'Alema, D'Amico, Danese, De Franciscis, Di Capua, Diliberto, Di Nardo, Dini, Fabris, Fassino, Gambale, Ladu, Li Calzi, Maccanico, Maggi, Mangiacavallo, Matranga, Mattarella, Mattioli, Melandri, Melograni, Micheli, Montecchi, Morgando, Nardini, Olivo, Ostillio, Ranieri, Rivera, Scoca, Sica, Solaroli, Turci, Turco, Armando Veneto, Vigneri, Visco, Vita.

*(Alla ripresa pomeridiana della seduta).*

Angelini, Bindi, Bordon, Borghezio, Brunetti, Calzolaio, Cananzi, Cardinale, Caveri, Cimadoro, Corleone, D'Alema, Danese, De Franciscis, Di Capua, Diliberto, Di Nardo, Dini, Fabris, Fassino, Giovine, Ladu, Li Calzi, Maccanico, Maggi, Mangiacavallo, Matranga, Mattarella, Mattioli, Melandri, Melograni, Micheli, Morgando, Nardini, Olivo, Ostillio, Rivera, Scoca, Sica, Solaroli, Turci, Turco, Armando Veneto, Vigneri, Visco, Vita.

**Annunzio di proposte di legge.**

In data 1° marzo 2000 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

MARTINAT ed altri: « Disposizioni in materia di danno alla persona e di tutela risarcitoria delle vittime » (6817);

FILOCAMO: « Modifiche alla legge 11 novembre 1996, n. 574, in materia di smaltimento delle acque di vegetazione derivanti dalla molitura delle olive » (6818);

SANTANDREA: « Disposizioni per la tutela del patrimonio linguistico romagnolo e delle sue varianti locali » (6819);

LECCESE ed altri: « Norme a tutela dei minori nelle attività sportive » (6820);

APOLLONI ed altri: « Concessione di agevolazioni a favore delle persone con *handicap* grave e dei soggetti che le assistono » (6821);

SANTANDREA: « Disposizioni per la tutela del patrimonio linguistico emiliano e delle sue varianti locali » (6822).

Saranno stampate e distribuite.

**Annunzio di una proposta di legge costituzionale.**

In data 1° marzo 2000 è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di legge costituzionale d'iniziativa del deputato:

CALDERISI: « Disposizione costituzionale transitoria per l'investitura popolare del Presidente del Consiglio dei ministri e per il Governo di legislatura » (6816).

Sarà stampata e distribuita.

**Assegnazione di progetti di legge  
a Commissioni in sede referente.**

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono deferiti alle sottoindicate Commissioni permanenti:

*VII Commissione (Cultura):*

POSSA ed altri: « Concessione di un contributo finanziario al Teatro alla Scala di Milano per interventi di ristrutturazione » (6769) *Parere delle Commissioni I e V;*

*XI Commissione (Lavoro):*

MARZANO: « Modifiche all'articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300, in materia di reintegrazione nel posto di lavoro » (6789) *Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni) e X;*

*XII Commissione (Affari sociali):*

APOLLONI: « Nuove norme sulle metodologie clinico-terapeutiche complementari » (6742) *Parere delle Commissioni I, II, V e VII.*

**Trasmissioni dal ministro  
degli affari esteri.**

Il ministro degli affari esteri con lettera in data 21 febbraio 2000, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 4 della legge 11 dicembre 1984, n. 839, gli atti internazionali firmati dall'Italia i cui testi sono pervenuti al Ministero degli affari esteri entro il 15 febbraio 2000.

Questa documentazione sarà trasmessa alla Commissione competente.

Il ministro degli affari esteri, con lettera del 25 febbraio 2000, ha trasmesso una nota relativa all'attuazione data alla risoluzione in Assemblea PISANU ed altri n. 6/00082, modificata, accolta in parte dal Governo e approvata in parte nella seduta

dell'Assemblea del 13 aprile 1999, concernente le iniziative di pace nei Balcani.

La suddetta nota è a disposizione degli onorevoli deputati presso la Segreteria generale – Ufficio per il controllo parlamentare ed è trasmessa alla III Commissione (Affari esteri e comunitari), competente per materia.

**Trasmissione dal ministro delle finanze.**

Il ministro delle finanze, con lettera in data 22 febbraio 2000, ha trasmesso ai sensi dell'articolo 39 del decreto del ministro delle finanze 2 giugno 1998, n. 174, la relazione sulla gestione del totalizzatore nazionale in materia di scommesse sportive riferita al periodo luglio-dicembre 1999.

Questa documentazione sarà trasmessa alla Commissione competente.

**Trasmissione dal ministro per i beni  
e le attività culturali.**

Il ministro per i beni e le attività culturali, con lettera in data 24 febbraio 2000, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, della legge 30 marzo 1998, n. 88, recante « Norme sulla circolazione dei beni culturali », la relazione sull'applicazione della legge medesima, del regolamento CEE n. 3911/91 e della direttiva 93/7/CEE, corredata dalla relativa documentazione.

Tale relazione, sarà trasmessa alla V Commissione permanente (Bilancio) e alla VII Commissione permanente (Cultura).

**Trasmissione dal ministro del tesoro, del  
bilancio e della programmazione economica.**

Il ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con lettera del 28 febbraio 2000, ha trasmesso una nota relativa all'attuazione data, per la parte di sua competenza, all'ordine del giorno in Assemblea BENVENUTO n. 9/

6557/182, accolto dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 16 dicembre 1999, concernente la determinazione dell'aliquota IRAP per il settore bancario, finanziario e assicurativo.

La suddetta nota è a disposizione degli onorevoli deputati presso la Segreteria generale — Ufficio per il controllo parlamentare ed è trasmessa alle Commissioni V (Bilancio, tesoro e programmazione) e VI (Finanze), competenti per materia.

#### **Comunicazioni di nomine ministeriali.**

Il Presidente del Consiglio dei ministri, con lettera in data 24 febbraio 2000, ha dato comunicazione, ai sensi dell'articolo 18 della legge 23 agosto 1988, n. 400 e dell'articolo 19, comma 9, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, della conferma a Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri del dottor Paolo DE IOANNA.

Tale comunicazione è deferita alla I Commissione permanente (Affari costituzionali).

La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 28 febbraio 2000, ha inviato, ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, la comunicazione relativa al conferimento dell'incarico dirigenziale generale di capo dell'unità di gestione dei sistemi di trasporto ad impianti fissi del Ministero dei trasporti e della navigazione all'ingegner Amedeo GARGIULO.

Tale comunicazione è stata trasmessa alle Commissioni I (Affari costituzionali) e IX (Trasporti).

#### **Richiesta ministeriale di parere parlamentare.**

Il ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 24 febbraio 2000, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative in materia di agricoltura da trasferire alle regioni ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143.

Tale richiesta è deferita, d'intesa con il Presidente del Senato, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla Commissione parlamentare consultiva in ordine all'attuazione della riforma amministrativa ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59, che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 1° aprile 2000.

#### **Atti di controllo e di indirizzo.**

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

*PROPOSTE DI LEGGE: S. 4127 — SENATORI TAROLLI ED ALTRI: NORME PER LA PARITÀ SCOLASTICA E DISPOSIZIONI SUL DIRITTO ALLO STUDIO E ALL'ISTRUZIONE (APPROVATA DAL SENATO) (6270) E ABBINATE PROPOSTE DI LEGGE: MATTARELLA ED ALTRI; TERESIO DELFINO ED ALTRI; GUIDI; ORLANDO; PIVETTI; BONO ED ALTRI; BERLUSCONI ED ALTRI; MARINACCI; TARADASH ED ALTRI; BIOCCHI ED ALTRI; NAPOLI ED ALTRI; VIGNALI ED ALTRI; BIANCHI CLERICI ED ALTRI; CASINI ED ALTRI (1351-1690-2059-2493/ter-2839-3246-3414-3448-4028-4403-4589-5661-6372-6398)*

**(A.C. 6270 — sezione 1)**

**ORDINI DEL GIORNO**

La Camera,

esaminata la proposta di legge n. 6270, recante « Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione »;

tenuto conto che il comma 1 dell'articolo 1 prevede che il sistema nazionale di istruzione sia costituito dalle scuole statali e dalle scuole paritarie private e degli enti locali, mentre al successivo comma 3 si fa riferimento unicamente alle scuole paritarie private senza menzionare le scuole istituite dagli enti locali;

considerato che l'evidente mancanza di omogeneità tra i due commi potrebbe ingenerare confusione relativamente all'applicazione del provvedimento in esame alle scuole istituite dagli enti locali;

impegna il Governo

a garantire la piena libertà di insegnamento e di organizzazione anche alle scuole istituite e gestite dagli enti locali, in

tal modo prevenendo le eventuali difficoltà che potrebbero derivare dall'applicazione dell'attuale testo di legge.

**9/6270/1.** Bianchi Clerici.

La Camera,

esaminata la proposta di legge n. 6270, recante « Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione »;

considerato che il comma 7 dell'articolo 1 prevede che, allo scadere del terzo anno scolastico successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge, il Ministro, con proprio decreto, riconduca tutte le scuole non statali alle due tipologie delle scuole paritarie e delle scuole non paritarie;

impegna il Governo

a garantire l'esistenza anche delle scuole private che non intendano accedere al sistema paritario.

**9/6270/2.** Santandrea, Bianchi Clerici.

La Camera,

considerato che:

l'articolo 1, comma 13, della proposta di legge n. 6270 reca una previsione

di spesa per contributi in favore delle scuole elementari parificate, nonché in favore delle scuole materne per la partecipazione alla realizzazione del sistema prescolastico integrato, a decorrere dall'esercizio finanziario successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge in questione;

la disposizione sopra richiamata è stata formulata sul presupposto di una definitiva approvazione della legge nel corso dell'anno 1999, di talché fosse possibile assegnare i finanziamenti previsti fin dall'esercizio finanziario 2000;

il ritardo nell'approvazione definitiva della legge nei tempi ipotizzati impedisce l'utilizzo dei finanziamenti;

coerentemente con l'impostazione sopra descritta, il successivo comma 16 prevede la copertura della relativa spesa a decorrere già dall'esercizio 2000;

un intervento del Governo, per dare all'impegno di spesa di cui al comma 13 decorrenza fin dall'esercizio finanziario in corso, non comporta aggravii di spesa rispetto alle previsioni di bilancio per l'anno 2000;

impegna il Governo

ad adottare provvedimenti, anche d'urgenza, per consentire che l'impegno di spesa di cui all'articolo 1, comma 13, possa essere reso operante a decorrere dall'esercizio finanziario in corso.

**9/6270/3.** Volpini, Voglino, Riva, Castellani, Crema, Manzione, Mazzocchin, Dalla Chiesa, Monaco, Bracco, De Murtas.

La Camera,

considerato che:

i riferimenti all'attuale assetto degli ordini e gradi di scuola contenuti nella proposta di legge n. 6270, sono esclusivamente finalizzati ad individuare i destinatari attuali dei benefici ivi previsti, senza

pregiudizio delle modifiche ordinamentali introdotte dalla legge 10 febbraio 2000, n. 30, modifiche che troveranno attuazione dopo l'adozione dei relativi provvedimenti;

impegna il Governo

in sede di attuazione della legge n. 30 del 2000 ad individuare e adottare i provvedimenti necessari per raccordare le disposizioni in materia di parità scolastica con quelle in materia di riordino dei cicli.

**9/6270/4.** Crema, Manzione, Volpini, Dalla Chiesa, Monaco, Voglino, Bracco, Castellani, De Murtas.

La Camera,

considerato che:

le norme in materia di parità scolastica sono successive a quelle del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e introducono una tipologia di enti che lo stesso decreto legislativo non poteva considerare in quanto non ancora esistenti;

il comma 8 dell'articolo 1 della proposta di legge n. 6270 deve pertanto essere interpretato alla luce di quanto disposto dal comma 4 dello stesso articolo e, in particolare, dalle lettere *d)* ed *e)*;

impegna il Governo

ad interpretare il comma 8 dell'articolo 1 nel senso che tra i requisiti di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, richiesti alle scuole paritarie senza fini di lucro per godere dei benefici fiscali dallo stesso introdotti, non sono compresi quelli che contrastano con la stessa definizione di scuola paritaria e, segnatamente, non è compreso il requisito di cui all'articolo 10, comma 1, lettera *b)*, come precisato dai successivi commi 2 e 3.

**9/6270/5.** Mazzocchin, Volpini, Voglino, Riva, Castellani, Dalla Chiesa, Bracco, De Murtas, Monaco, Manzione.

La Camera,

premesso che le norme per la parità scolastica e sul diritto allo studio e all'istruzione (contenute nella proposta di legge n. 6270) prevedono, all'articolo 1, comma 7:

a) la possibilità, per le scuole non statali che non intendono chiedere il riconoscimento della parità a norma della nuova disciplina, di continuare ad avvalersi delle disposizioni di cui alla parte II, titolo VIII, del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;

b) che allo scadere del terzo anno scolastico successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della nuova disciplina legislativa, il Ministro della pubblica istruzione presenta al Parlamento una relazione sullo stato di attuazione della medesima disciplina e, con proprio decreto, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, propone il definitivo superamento delle disposizioni del citato testo unico, anche al fine di ricondurre tutte le scuole non statali alle due tipologie delle scuole paritarie e delle scuole non paritarie;

considerato che:

la relazione del Ministro è configurata, nell'enunciazione del testo, in funzione della proposta del definitivo superamento del precedente regime giuridico in materia di riconoscimenti legali;

la proposta del Ministro, proprio perché tale, non può identificarsi in alcuna delle forme di esercizio diretto della potestà normativa del Governo a norma della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, e che, nella fattispecie, non ricorre, in particolare, una delegificazione della materia a norma dell'articolo 17, comma 2, della predetta legge, né, d'altra parte, può ipotizzarsi una proposta del Ministro presentata con proprio decreto;

impegna il Governo

ad interpretare la previsione del testo nel senso di considerare la relazione del Ministro come finalizzata ad acquisire le valutazioni del Parlamento, in vista del definitivo superamento delle disposizioni del testo unico n. 297 del 1994, e delle conseguenti proposte legislative da parte del Governo, da assumere nelle forme previste dall'ordinamento vigente.

**9/6270/6.** Monaco, Crema, Manzione, Castellani, Volpini, Dalla Chiesa, Riva, Mazzocchin, Voglino, Bracco, Castellani, De Murtas.

La Camera,

in sede di discussione della proposta di legge n. 6270, recante norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione;

considerato che:

dal 1° settembre 2000 troveranno piena attuazione le norme sull'autonomia didattica e organizzativa delle istituzioni scolastiche previste dall'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e, in particolare, dal comma 9;

è in corso di esame presso la Camera un disegno di legge finalizzato al riordino degli organi collegiali, in coerenza con i principi che informano le norme sull'autonomia;

impegna il Governo

a dare attuazione alle disposizioni contenute all'articolo 1, comma 4, armonizzandole con le sopra citate disposizioni sull'autonomia didattica e organizzativa delle istituzioni scolastiche.

**9/6270/7.** Manzione, Crema, Bracco, Voglino, Dalla Chiesa, Monaco.

**DISEGNO DI LEGGE: S. 1286. — DISPOSIZIONI IN  
MATERIA DI STATUTO DEI DIRITTI DEL CONTRI-  
BUENTE (APPROVATO DAL SENATO) (4818) E ABBI-  
NATE PROPOSTE DI LEGGE: SCALIA; TERESIO DEL-  
FINO; D'INIZIATIVA POPOLARE E MOLGORA ED ALTRI  
(324-1354-2878-4546)**

**(AC 4818 - sezione 1)**

**ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE  
N. 4818 NEL TESTO DELLA COMMIS-  
SIONE**

**ART. 1.**

*(Principi generali).*

1. Le disposizioni della presente legge, in attuazione degli articoli 3, 23, 53 e 97 della Costituzione, costituiscono principi generali dell'ordinamento tributario e possono essere derogate o modificate solo espressamente e mai da leggi speciali.

2. L'adozione di norme interpretative in materia tributaria può essere disposta soltanto in casi eccezionali e con legge ordinaria, qualificando come tali le disposizioni di interpretazione autentica.

3. Le regioni a statuto ordinario regolano le materie disciplinate dalla presente legge in attuazione delle disposizioni in essa contenute; le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad adeguare i rispettivi ordinamenti alle norme fondamentali contenute nella medesima legge.

4. Gli enti locali provvedono, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della

presente legge, ad adeguare i rispettivi statuti e gli atti normativi da essi emanati ai principi dettati dalla presente legge.

**EMENDAMENTO ED ARTICOLO AG-  
GIUNTIVO PRESENTATI ALL'ARTICOLO  
1 DEL DISEGNO DI LEGGE**

**ART. 1.**

*(Principi generali).*

*Sostituirlo con il seguente:*

**ART. 1. — (Principi generali).** — 1. Le norme contenute nella presente legge costituiscono lo « Statuto dei diritti del contribuente » e contengono i principi inderogabili di tutela del contribuente nei rapporti con l'Amministrazione finanziaria. Sono prive di efficacia le disposizioni in contrasto con quanto stabilito nella presente legge, salvo specifica abrogazione che non può avvenire tramite leggi speciali.

2. L'Amministrazione finanziaria è al servizio del contribuente e, come tale, il suo operato deve favorire l'esecuzione degli adempimenti richiesti ai contribuenti dalla legge, garantendo efficienza, efficacia, trasparenza ed imparzialità nello svolgimento della propria attività.

3. Il sistema fiscale non deve operare alcuna sperequazione nei confronti dei contribuenti, che hanno diritto ad avere un'applicazione imparziale della legge.

4. Non sono ammessi, a parità di reddito e di fattispecie giuridica, trattamenti fiscali differenziati. Per le imposte di carattere nazionale non possono essere applicate differenziazioni geografiche.

5. L'adozione di norme interpretative in materia tributaria può essere disposta soltanto in casi eccezionali e con legge ordinaria, qualificando come tali le disposizioni di interpretazione autentica.

6. Le regioni a statuto ordinario regolano le materie disciplinate dalla presente legge in attuazione delle disposizioni in essa contenute; le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad adeguare i rispettivi ordinamenti alle norme fondamentali contenute nella medesima legge.

7. Gli enti locali provvedono, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad adeguare i rispettivi statuti e gli atti normativi da essi emanati ai principi dettati dalla presente legge.

**Testo alternativo del relatore di minoranza, on. Molgora.**

*Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:*

ART. 1-bis. (Disegni di legge). — 1. I disegni di legge del Governo che istituiscono nuovi tributi o che modificano la disciplina di quelli esistenti devono essere corredati da una relazione tecnica, predisposta dall'amministrazione competente, sugli effetti determinati dalle singole disposizioni nei confronti dei contribuenti con specifico riferimento agli oneri previsti per l'adeguamento alla nuova normativa ed ai termini opportuni per facilitarne l'applicazione.

**1. 01.** Contento, Antonio Pepe, Carlo Pace, Giovanni Pace.

**(AC 4818 - sezione 2)**

**ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE  
N. 4818 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

**ART. 2.**

*(Chiarezza e trasparenza delle disposizioni tributarie).*

1. Le leggi e gli altri atti aventi forza di legge che contengono disposizioni tributarie devono menzionarne l'oggetto nel titolo; la rubrica delle partizioni interne e dei singoli articoli deve menzionare l'oggetto delle disposizioni ivi contenute.

2. Le leggi e gli atti aventi forza di legge che non hanno un oggetto tributario non possono contenere disposizioni di carattere tributario, fatte salve quelle strettamente inerenti all'oggetto della legge medesima.

3. I richiami di altre disposizioni contenuti nei provvedimenti normativi in materia tributaria si fanno indicando anche il contenuto sintetico della disposizione alla quale si intende fare rinvio.

4. Le disposizioni modificative di leggi tributarie debbono essere introdotte riportando il testo conseguentemente modificato.

**EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE**

**ART. 2.**

*(Chiarezza e trasparenza delle disposizioni tributarie).*

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 2. (Chiarezza e trasparenza delle disposizioni tributarie). — 1. Le leggi e gli altri atti aventi forza di legge che contengono disposizioni tributarie devono menzionarne l'oggetto nel titolo; la rubrica

delle partizioni interne e dei singoli articoli deve menzionare l'oggetto delle disposizioni ivi contenute.

2. Le leggi e gli atti aventi forza di legge che non hanno un oggetto tributario non possono contenere disposizioni di carattere tributario, fatte salve quelle strettamente inerenti all'oggetto della legge medesima.

3. I richiami di altre disposizioni contenuti nei provvedimenti normativi in materia tributaria si fanno, di regola, indicando anche il contenuto della disposizione alla quale si intende fare rinvio.

4. Le disposizioni modificative di leggi tributarie debbono essere introdotte riportando il testo conseguentemente modificato.

5. Le norme fiscali devono essere raccolte in un testo unico.

6. Le circolari ministeriali non possono introdurre nuovi adempimenti per i contribuenti.

**Testo alternativo del relatore di minoranza on. Molgora.**

**(AC 4818 - sezione 3)**

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE  
N. 4818 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 3.

*(Efficacia temporale delle norme tributarie).*

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, le disposizioni tributarie non hanno effetto retroattivo. Relativamente ai tributi periodici le modifiche introdotte si applicano solo a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni che le prevedono.

2. In ogni caso, le disposizioni tributarie non possono prevedere adempimenti a carico dei contribuenti la cui scadenza sia fissata anteriormente al sessantesimo giorno dalla data della loro entrata in

vigore o dell'adozione dei provvedimenti di attuazione in esse espressamente previsti.

3. I termini di prescrizione e di decadenza per gli accertamenti di imposta non possono essere prorogati.

EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 3.

*(Efficacia temporale delle norme tributarie).*

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 3 *(Efficacia temporale delle norme tributarie)*. — 1. Salvo quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, le disposizioni tributarie non hanno effetto retroattivo e non possono riguardare una dichiarazione fiscale relativa ad un esercizio in corso o già chiuso, salvo che siano più favorevoli per il contribuente.

2. Le norme di carattere fiscale entrano in vigore non prima di tre mesi dalla pubblicazione e comunque nell'esercizio finanziario successivo, salvo che siano più favorevoli per il contribuente.

3. I termini di prescrizione e di decadenza per gli accertamenti di imposta non possono essere prorogati.

**Testo alternativo del relatore di minoranza, on. Molgora.**

**(AC 4818 - sezione 4)**

ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE  
N. 4818 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 4.

*(Utilizzo del decreto-legge in materia tributaria).*

1. L'istituzione di nuovi tributi non può essere disposta con decreto-legge.

## EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE

## ART. 4.

*(Utilizzo del decreto-legge in materia tributaria).*

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 4. *(Utilizzo del decreto-legge in materia tributaria).* — 1. La materia tributaria non può essere regolamentata con decreto-legge.

**Testo alternativo del relatore di minoranza, on. Molgora.**

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 4. *(Utilizzo del decreto-legge in materia tributaria).* — 1. Non si può disporre con decreto-legge l'istituzione di nuovi tributi né prevedere l'applicazione di tributi esistenti ad altre categorie di soggetti.

**4. 2.** *(Nuova formulazione)* Antonio Pepe, Giovanni Pace.

**(AC 4818 - sezione 5)**

## ARTICOLO 5 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 4818 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

## ART. 5.

*(Informazione del contribuente).*

1. L'amministrazione finanziaria deve assumere idonee iniziative volte a consentire la completa e agevole conoscenza delle disposizioni legislative e amministrative vigenti in materia tributaria, anche curando la predisposizione di testi coordinati e mettendo gli stessi a disposizione dei contribuenti presso ogni ufficio impositore. L'amministrazione finanziaria deve altresì assumere idonee iniziative di informazione

elettronica, tale da consentire aggiornamenti in tempo reale, ponendola a disposizione gratuita dei contribuenti.

2. L'amministrazione finanziaria deve portare a conoscenza dei contribuenti tempestivamente e con i mezzi idonei tutte le circolari e le risoluzioni da essa emanate, nonché ogni altro atto o decreto che dispone sulla organizzazione, sulle funzioni e sui procedimenti.

## EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 5 DEL DISEGNO DI LEGGE

## ART. 5.

*(Informazione del contribuente).*

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 5. *(Informazione del contribuente).* — 1. L'amministrazione finanziaria deve assumere idonee iniziative volte alla completa e agevole conoscenza delle disposizioni legislative e amministrative vigenti in materia tributaria, anche curando la predisposizione di testi coordinati e mettendo gli stessi a disposizione dei contribuenti presso ogni ufficio impositore. L'amministrazione finanziaria deve altresì assumere idonee iniziative di informazione elettronica, tale da consentire aggiornamenti in tempo reale, ponendola a disposizione gratuita dei contribuenti.

2. L'amministrazione finanziaria deve portare a conoscenza dei contribuenti tempestivamente e con i mezzi idonei tutte le circolari e le risoluzioni da essa emanate, nonché ogni altro atto o decreto che dispone sulla organizzazione, sulle funzioni e sui procedimenti.

3. Ai comunicati stampa e similari, se concernenti modificazioni legislative o regolamentari, devono seguire, entro le successive quarantotto ore, le inerenti disposizioni.

**Testo alternativo del relatore di minoranza, on. Molgora.**

**(AC 4818 - sezione 6)****ARTICOLO 6 DEL DISEGNO DI LEGGE  
N. 4818 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE****ART. 6.***(Conoscenza degli atti e semplificazione).*

1. L'amministrazione finanziaria deve assicurare l'effettiva conoscenza da parte del contribuente degli atti a lui destinati. A tal fine essa provvede comunque a comunicarli nel luogo di effettivo domicilio del contribuente, quale desumibile dalle informazioni in possesso della stessa amministrazione o di altre amministrazioni, ovvero nel luogo ove il contribuente ha eletto domicilio speciale ai fini dello specifico procedimento cui si riferiscono gli atti da comunicare. Gli atti sono in ogni caso comunicati con modalità idonee a garantire che il loro contenuto non sia conosciuto da soggetti diversi dal loro destinatario. Restano ferme le disposizioni in materia di notifica degli atti tributari.

2. L'amministrazione deve informare il contribuente di ogni fatto o circostanza a sua conoscenza dai quali possa derivare il mancato riconoscimento di un credito ovvero l'irrogazione di una sanzione, richiedendogli di integrare o correggere gli atti prodotti che impediscono il riconoscimento, seppure parziale, di un credito.

3. L'amministrazione finanziaria assume iniziative volte a garantire che i modelli di dichiarazione, le istruzioni e, in generale, ogni altra propria comunicazione siano messi a disposizione del contribuente in tempi utili e siano comprensibili anche ai contribuenti sforniti di conoscenze in materia tributaria e che il contribuente possa adempiere le obbligazioni tributarie con il minor numero di adempimenti e nelle forme meno costose e più agevoli.

4. Al contribuente non possono, in ogni caso, essere richiesti documenti ed informazioni già in possesso dell'amministrazione finanziaria o di altre amministra-

zioni. Tali documenti ed informazioni sono acquisiti ai sensi dell'articolo 18, commi 2 e 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, relativi ai casi di accertamento d'ufficio di fatti, stati e qualità del soggetto interessato dalla azione amministrativa.

5. Prima di procedere alle iscrizioni a ruolo derivanti dalla liquidazione di tributi risultanti da dichiarazioni, qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, l'amministrazione finanziaria deve invitare il contribuente, a mezzo del servizio postale o con mezzi telematici, a fornire i chiarimenti necessari o a produrre i documenti mancanti entro un termine congruo e comunque non inferiore a trenta giorni dalla ricezione della richiesta. La disposizione si applica anche qualora, a seguito della liquidazione, emerga la spettanza di un minor rimborso di imposta rispetto a quello richiesto. La disposizione non si applica nell'ipotesi di iscrizione a ruolo di tributi per i quali il contribuente non è tenuto ad effettuare il versamento diretto. Sono nulli i provvedimenti emessi in violazione delle disposizioni di cui al presente comma.

**EMENDAMENTI PRESENTATO ALL'ARTICOLO 6 DEL DISEGNO DI LEGGE****ART. 6.***(Conoscenza degli atti e semplificazione).**Sostituirlo con il seguente:*

**ART. 6. (Conoscenza degli atti e semplificazione).** — 1. L'amministrazione finanziaria deve assicurare l'effettiva conoscenza da parte del contribuente degli atti a lui destinati. A tal fine essa provvede comunque a comunicarli nel luogo di effettivo domicilio del contribuente, quale desumibile dalle informazioni in possesso della stessa amministrazione o di altre amministrazioni, ovvero nel luogo ove il

contribuente ha eletto domicilio speciale ai fini dello specifico procedimento cui si riferiscono gli atti da comunicare. Gli atti sono in ogni caso comunicati con modalità idonee a garantire che il loro contenuto non sia conosciuto da soggetti diversi dal loro destinatario. Restano ferme le disposizioni in materia di notifica degli atti tributari.

2. L'amministrazione deve informare il contribuente di ogni fatto o circostanza a sua conoscenza dai quali possa derivare il mancato riconoscimento di un credito ovvero l'irrogazione di una sanzione, richiedendogli di integrare o correggere gli atti prodotti che impediscono il riconoscimento, seppure parziale, di un credito.

3. La modulistica relativa alle dichiarazioni fiscali deve essere pubblicata e disponibile almeno tre mesi prima del termine iniziale di presentazione. I modelli devono essere comprensibili anche ai contribuenti che non dispongono di una specifica conoscenza tributaria.

4. Il termine iniziale e quello finale di presentazione delle relative dichiarazioni fiscali e delle scadenze di pagamento eventualmente correlate sono automaticamente prorogati nel caso di violazione dalla disposizione di cui al comma 3.

5. Nell'ipotesi in cui l'amministrazione finanziaria richieda documenti già in suo possesso o che può ottenere da altra amministrazione pubblica, al contribuente spetta un rimborso forfetario di lire centocinquantomila da far valere su un tributo a sua scelta.

6. Prima di procedere alle iscrizioni a ruolo derivanti dalla liquidazione di tributi risultanti da dichiarazioni, qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, l'amministrazione finanziaria deve invitare il contribuente, a mezzo del servizio postale o con mezzi telematici, a fornire i chiarimenti necessari o a produrre i documenti mancanti entro un termine congruo e comunque non inferiore a trenta giorni dalla ricezione della richiesta. La disposizione si applica anche qualora, a seguito della liquidazione, emerga la spettanza di un minor rimborso di imposta rispetto a quello richiesto. La disposizione

non si applica nell'ipotesi di iscrizione a ruolo di tributi per i quali il contribuente non è tenuto ad effettuare il versamento diretto. Sono nulli i provvedimenti emessi in violazione delle disposizioni di cui al presente comma.

**Testo alternativo del relatore di minoranza, on. Molgora.**

*Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: o di altre amministrazioni aggiungere le seguenti: pubbliche indicate dal contribuente.*

*Conseguentemente, al comma 4, primo periodo, dopo le parole: o di altre amministrazioni aggiungere le seguenti: pubbliche indicate dal contribuente.*

**6. 7. Governo.**

*(Testo così modificato nel corso della seduta).*

**(AC 4818 - sezione 7)**

**ARTICOLO 7 DEL DISEGNO DI LEGGE  
N. 4818 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

**ART. 7.**

*(Chiarezza e motivazione degli atti).*

1. Gli atti dell'amministrazione finanziaria sono motivati secondo quanto prescritto dall'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente la motivazione dei provvedimenti amministrativi, indicando i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione. Se nella motivazione si fa riferimento ad un altro atto, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama.

2. Gli atti dell'amministrazione finanziaria e dei concessionari della riscossione devono tassativamente indicare:

a) l'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito

all'atto notificato o comunicato e il responsabile del procedimento;

b) l'organo o l'autorità amministrativa presso il quale è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela;

c) le modalità, il termine, l'organo giurisdizionale o l'autorità amministrativa cui è possibile ricorrere in caso di atti impugnabili.

3. Sul titolo esecutivo va riportato il riferimento all'eventuale precedente atto di accertamento ovvero, in mancanza, la motivazione della pretesa tributaria.

4. La natura tributaria dell'atto non preclude il ricorso agli organi di giustizia amministrativa, quando ne ricorrano i presupposti.

### **(AC 4818 - sezione 8)**

#### ARTICOLO 8 DEL DISEGNO DI LEGGE n. 4818 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

##### ART. 8.

*(Tutela dell'integrità patrimoniale).*

1. L'obbligazione tributaria può essere estinta anche per compensazione.

2. È ammesso l'accollo del debito d'imposta altrui.

3. Le disposizioni tributarie non possono stabilire né prorogare termini di prescrizione oltre il limite ordinario stabilito dal codice civile.

4. L'amministrazione finanziaria è tenuta a rimborsare il costo delle fidejussioni che il contribuente ha dovuto richiedere per ottenere la sospensione del pagamento o la rateizzazione o il rimborso dei tributi. Il rimborso va effettuato quando sia stata definitivamente accertato che l'imposta non era dovuta o era dovuta in misura minore rispetto a quella accertata.

5. L'obbligo di conservazione di atti e documenti, ancorché stabilito a soli effetti tributari, non può eccedere il termine di dieci anni dalla loro emanazione o dalla loro formazione.

6. Con decreto del Ministro delle finanze, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, relativo ai poteri regolamentari dei Ministri nelle materie di loro competenza, sono emanate le disposizioni di attuazione del presente articolo.

7. La pubblicazione e ogni informazione relative ai redditi tassati, anche previste dall'articolo 15 della legge 5 luglio 1982, n. 441, sia nelle forme previste dalla stessa legge sia da parte di altri soggetti, deve sempre comprendere l'indicazione dei redditi anche al netto delle relative imposte.

8. Ferme restando, in via transitoria, le disposizioni vigenti in materia di compensazione, con regolamenti emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, è disciplinata l'estinzione dell'obbligazione tributaria mediante compensazione, estendendo, a decorrere dall'anno d'imposta 2002, l'applicazione di tale istituto anche a tributi per i quali attualmente non è previsto.

#### EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 8 DEL DISEGNO DI LEGGE

##### ART. 8.

*(Tutela dell'integrità patrimoniale).*

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 8. *(Tutela dell'integrità patrimoniale).* — 1. L'obbligazione tributaria può essere estinta anche per compensazione.

2. Gli interessi semestrali previsti dalle norme in materia tributaria, compresi quelli per ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo, vengono sostituiti da interessi in misura annua pari al tasso ufficiale di sconto aumentato di un punto percentuale.

3. Il termine per il pagamento della prima o unica rata del ruolo non può

essere inferiore, dalla data di notifica della cartella, al termine previsto per la proposizione di eventuale ricorso.

4. In presenza di idonea garanzia fideiussoria deve essere garantita la sospensione di ogni procedura di riscossione anche coattiva.

5. È ammesso l'accollo del debito d'imposta altrui.

6. I termini stabiliti per il versamento di imposte e tasse devono intendersi unificati per qualsiasi forma di pagamento utilizzata. Il contribuente non è tenuto al pagamento di eventuali interessi o sanzione comunque denominata, se il versamento viene erroneamente effettuato presso un ufficio, sezione di tesoreria o concessionario della riscossione incompetente o in forma non corretta.

7. Le disposizioni tributarie non possono stabilire né prorogare termini di prescrizione oltre il limite ordinario stabilito dal codice civile e comunque non oltre i cinque anni.

8. Il contribuente ha il diritto di trattenere le somme contestate, corrispondendo un interesse pari al tasso legale, fino a quando l'amministrazione finanziaria o gli organi del contenzioso non abbiano preso una decisione sull'oggetto della contestazione. In caso di appello, il contribuente può fornire idonea garanzia, anziché pagare le somme contestate.

9. È possibile ricorrere in appello anche soltanto per la liquidazione delle spese processuali e per i risarcimenti previsti dall'articolo 5.

10. L'amministrazione finanziaria è tenuta a rimborsare il costo delle fideiussioni o delle garanzie che il contribuente ha dovuto richiedere per ottenere la sospensione del pagamento o la rateizzazione o il rimborso dei tributi. Il rimborso va effettuato quando sia stato definitivamente accertato che l'imposta non era dovuta o era dovuta in misura minore rispetto a quella accertata.

11. L'obbligo di conservazione di atti e documenti, ancorché stabilito a soli effetti tributari, non può eccedere il termine di

cinque anni dalla loro emanazione o dalla loro formazione.

**Testo alternativo del relatore di minoranza, on. Molgora.**

*Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: senza liberazione del contribuente originario.*

**8. 30.** Governo.

*Al comma 5, sopprimere la parola: ancorché.*

**8. 31.** Governo.

*Al comma 8, sostituire la parola: 2002 con la seguente: 2000.*

**8. 6.** Teresio Delfino, Volontè, Tassone, Grillo.

**(AC 4818 - sezione 9)**

**ARTICOLO 9 DEL DISEGNO DI LEGGE  
N. 4818 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

**ART. 9.**

*(Rimessione in termini).*

1. Il Ministro delle finanze, con decreto da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*, rimette in termini i contribuenti interessati, nel caso in cui il tempestivo adempimento di obblighi tributari è impedito da cause di forza maggiore. Qualora la rimessione in termini concerna il versamento di tributi, il decreto è adottato dal Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

2. Con proprio decreto il Ministro delle finanze, sentito il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, può sospendere o differire il termine per l'adempimento degli obblighi tributari a favore dei contribuenti interessati da eventi eccezionali ed imprevedibili.

**(AC 4818 - sezione 10)****ARTICOLO 10 DEL DISEGNO DI LEGGE  
N. 4818 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE****ART. 10.**

*(Tutela dell'affidamento e della buona fede.  
Errori del contribuente).*

1. I rapporti tra contribuente e amministrazione finanziaria sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede.

2. Non sono irrogate sanzioni né richiesti interessi moratori al contribuente, qualora egli si sia conformato a indicazioni contenute in atti dell'amministrazione finanziaria, o qualora il suo comportamento risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od errori dell'amministrazione stessa.

3. Le sanzioni non sono comunque irrogate quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria. Le violazioni di disposizioni di rilievo esclusivamente tributario non possono essere causa di nullità del contratto.

**EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 10 DEL DISEGNO DI LEGGE****ART. 10.**

*(Tutela dell'affidamento e della buona fede.  
Errori del contribuente).*

*Sostituirlo con il seguente:*

**ART. 10.** *(Tutela dell'affidamento e della buona fede. Errori del contribuente).* — 1. I rapporti tra contribuente e amministra-

zione finanziaria sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede.

2. Non sono irrogate sanzioni amministrative e penali né richiesti interessi moratori al contribuente, qualora egli si sia conformato ad indicazioni contenute in atti dell'amministrazione finanziaria e degli enti locali, o comunque a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni ed errori delle amministrazioni stesse.

3. In caso di contestazioni relative alla competenza temporale si applicano esclusivamente gli interessi per ritardato pagamento.

4. Non sono punibili gli errori formali del contribuente, se non comportano un concreto impedimento all'attività di controllo e di accertamento.

5. Le sanzioni non sono comunque irrogate quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria. Le violazioni di disposizioni di rilievo esclusivamente tributario non possono essere causa di nullità del contratto.

**Testo alternativo del relatore di minoranza, on. Molgora.**

*Al comma 2, dopo la parola: finanziaria, aggiungere le seguenti: ancorché successivamente modificate dall'amministrazione medesima.*

**10. 2 (Nuova formulazione)** Teresio Del-  
fino, Volontè, Tassone, Grillo.

*Al comma 3 dopo le parole: della norma tributaria aggiungere le seguenti: o quando si traduce in una mera violazione formale senza alcun debito di imposta.*

**10. 5 (Nuova formulazione)** Molgora, Frosio Roncalli.

**(AC 4918 - sezione 11)****ARTICOLO 11 DEL DISEGNO DI LEGGE  
N. 4818 NEL TESTO DELLA COMMISS-  
SIONE****ART. 11.***(Interpello del contribuente).*

1. Ciascun contribuente può inoltrare per iscritto all'amministrazione finanziaria, che risponde entro centoventi giorni, circostanziate e specifiche istanze di interpello concernenti l'applicazione delle disposizioni tributarie a casi concreti e personali, qualora vi siano obiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione delle disposizioni stesse. La presentazione dell'istanza non ha effetto sulle scadenze previste dalla disciplina tributaria.

2. La risposta dell'amministrazione finanziaria, scritta e motivata, vincola con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell'istanza di interpello, e limitatamente al richiedente. Qualora essa non pervenga al contribuente entro il termine di cui al comma 1, si intende che l'amministrazione concordi con l'interpretazione o il comportamento prospettato dal richiedente. Qualsiasi atto, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio, emanato in difformità dalla risposta, anche se desunta ai sensi del periodo precedente, è nullo.

3. Limitatamente alla questione oggetto dell'istanza di interpello, non possono essere irrogate sanzioni nei confronti del contribuente che non abbia ricevuto risposta dall'amministrazione finanziaria entro il termine di cui al comma 1.

4. Nel caso in cui l'istanza di interpello formulata da un numero elevato di contribuenti concerna la stessa questione o questioni analoghe fra loro, l'amministrazione finanziaria può rispondere collettivamente, attraverso una circolare o una risoluzione tempestivamente pubblicata ai sensi dell'articolo 5, comma 2.

5. Con decreto del Ministro delle finanze, adottato ai sensi dell'articolo 17,

comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, relativo ai poteri regolamentari dei Ministri nelle materie di loro competenza, sono determinati gli organi, le procedure e le modalità di esercizio dell'interpello e dell'obbligo di risposta da parte dell'amministrazione finanziaria.

6. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 21 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, relativo all'interpello della amministrazione finanziaria da parte dei contribuenti.

**EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'AR-  
TICOLO 11 DEL DISEGNO DI LEGGE****ART. 11.***(Interpello del contribuente).**Sostituirlo con il seguente:*

**ART. 11. (Interpello del contribuente).** —  
1. L'amministrazione finanziaria deve rispondere al contribuente che avanza specifico interpello inderogabilmente entro trenta giorni. In caso di mancata risposta, vale il principio del silenzio-assenso, ove applicabile in relazione al quesito posto. L'amministrazione finanziaria si assume tutte le responsabilità della risposta ed in caso di errore ai danni dello Stato il contribuente può comunque avvalersi di quanto comunicatogli dall'ufficio senza subire sanzioni fino al periodo d'imposta successivo a quello dell'eventuale contestazione.

**Testo alternativo del relatore di minoranza, on. Molgora.**

*Al comma 3, sostituire le parole da: non possono essere irrogate sanzioni fino alla fine del comma con le seguenti: in caso di mancata risposta nei termini previsti non possono essere imposte sanzioni al contribuente che si è conformato all'interpretazione o al comportamento prospettato nell'istanza.*

**11. 2.** Conte.

**(AC 4818 - sezione 12)****ARTICOLO 12 DEL DISEGNO DI LEGGE  
N. 4818 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE****ART. 12.***(Diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali).*

1. Tutti gli accessi, ispezioni e verifiche fiscali nei locali destinati all'esercizio di attività commerciali, industriali, agricole, artistiche o professionali sono effettuati sulla base di esigenze effettive di indagine e controllo sul luogo. Essi si svolgono, salvo casi eccezionali e urgenti adeguatamente documentati, durante l'orario ordinario di esercizio delle attività e con modalità tali da arrecare la minore turbativa possibile allo svolgimento delle attività stesse nonché alle relazioni commerciali o professionali del contribuente.

2. Quando viene iniziata la verifica, il contribuente ha diritto di essere informato delle ragioni che l'abbiano giustificata e dell'oggetto che la riguarda, della facoltà di farsi assistere da un professionista abilitato alla difesa avanti gli organi di giustizia tributaria, nonché dei diritti e degli obblighi che vanno riconosciuti al contribuente in occasione delle verifiche.

3. Su richiesta del contribuente, l'esame dei documenti amministrativi e contabili può essere effettuato nell'ufficio dei verificatori o presso il professionista che lo assiste o rappresenta.

4. Delle osservazioni e dei rilievi del contribuente e del professionista, che eventualmente lo assista, deve darsi atto nel processo verbale delle operazioni di verifica.

5. La permanenza degli operatori civili o militari dell'amministrazione finanziaria, dovuta a verifiche presso la sede del contribuente, non può superare i trenta giorni lavorativi, salvo casi di particolare complessità dell'indagine individuati e motivati dal dirigente dell'ufficio. Gli operatori pos-

sono ritornare nella sede del contribuente, decorso tale periodo, per esaminare le osservazioni e le richieste eventualmente presentate dal contribuente dopo la conclusione delle operazioni di verifica ovvero, previo assenso motivato del dirigente dell'ufficio, per specifiche ragioni.

6. Il contribuente, nel caso ritenga che i verificatori procedano con modalità non conformi alla legge, può rivolgersi anche al Garante del contribuente, secondo quanto previsto dall'articolo 13.

7. Nel rispetto del principio di cooperazione tra amministrazione e contribuente, dopo il rilascio della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni da parte degli organi di controllo, il contribuente può comunicare entro sessanta giorni osservazioni e richieste che sono valutate dagli uffici impositori. L'avviso di accertamento non può essere emanato prima della scadenza del predetto termine, salvo casi di particolare e motivata urgenza.

**EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI  
PRESENTATI ALL'ARTICOLO 12  
DEL DISEGNO DI LEGGE****ART. 12.***(Diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali).**Sostituirlo con il seguente:*

**ART. 12. (Diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali).** — 1. Tutti gli accessi, ispezioni e verifiche fiscali nei locali destinati all'esercizio di attività commerciali, industriali, agricole, artistiche o professionali sono effettuati sulla base di esigenze effettive di indagine e controllo sul luogo. Essi si svolgono durante l'orario ordinario di esercizio delle attività e con modalità tali da arrecare la minore turbativa possibile allo svolgimento delle attività stesse nonché alle relazioni commerciali o professionali del contribuente. Essi si svolgono, salvo casi eccezionali e urgenti adeguatamente documentati, durante l'orario ordinario di esercizio

delle attività e con modalità tali da arrecare la minore turbativa possibile allo svolgimento delle attività stesse nonché alle relazioni commerciali o professionali del contribuente.

2. In caso di verifiche fiscali il contribuente ha diritto di essere informato con almeno dieci giorni di preavviso e gli deve altresì essere comunicato lo scopo della verifica stessa e la documentazione che dovrà esibire. Le disposizioni del presente comma non si applicano in presenza di situazioni in cui possano configurarsi ipotesi di reato.

3. Le verifiche e gli accertamenti delle dichiarazioni del contribuente non possono essere effettuate oltre il terzo anno dal termine ultimo di presentazione della dichiarazione, senza possibilità di proroghe. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, tale termine è elevato a cinque anni rispetto alla data in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata. Conseguentemente l'obbligo di conservazione di atti e documenti ai fini fiscali non può eccedere il termine di cinque anni.

4. Su richiesta del contribuente, l'esame dei documenti amministrativi e contabili può essere effettuato nell'ufficio dei verificatori o presso il professionista che lo assiste o rappresenta.

5. Delle osservazioni e dei rilievi del contribuente e del professionista, che eventualmente lo assista, deve darsi atto nel processo verbale delle operazioni di verifica.

6. La permanenza degli operatori civili o militari dell'amministrazione finanziaria, dovuta a verifiche presso la sede del contribuente, non può superare i quindici giorni lavorativi. Gli operatori possono ritornare nella sede del contribuente, decorso tale periodo, per esaminare le osservazioni e le richieste eventualmente presentate dal contribuente dopo la conclusione delle operazioni di verifica ovvero, previo assenso motivato del dirigente dell'ufficio, per specifiche ragioni.

7. Il contribuente, nel caso ritenga che i verificatori stiano procedendo con modalità non conformi alla legge, può rivol-

gersi anche al Garante del contribuente, secondo quanto previsto dall'articolo 13.

8. Nel rispetto del principio di cooperazione tra amministrazione e contribuente, dopo il rilascio della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni da parte degli organi di controllo, il contribuente può comunicare entro sessanta giorni osservazioni e richieste che sono valutate dagli uffici impositori. In ogni caso è vietato chiedere al contribuente di sottoscrivere, in sede di chiusura della verifica, dichiarazioni di non aver subito danni dalla verifica stessa. L'avviso di accertamento non può essere emanato a pena di nullità prima della scadenza del predetto termine, salvo casi di particolare e motivata urgenza.

**Testo alternativo del relatore di minoranza, on. Molgora.**

*Al comma 5, primo periodo, sostituire la parola: salvo con le seguenti: prorogabili per ulteriori trenta giorni nei.*

**12. 5. (Ulteriore formulazione) Molgora, Frosio Roncalli.**

*Dopo l'articolo 12 aggiungere il seguente:*

**ART. 12-bis. (Diritto di opposizione e autotutela).** — 1. Il contribuente ha il diritto di contestare le decisioni assunte a suo carico dall'amministrazione finanziaria e può esercitare tale diritto entro il termine tassativo di trenta giorni. Nell'eventualità che il contribuente abbia presentato opposizione, l'amministrazione ha l'obbligo di procedere ad un esame imparziale della pratica, nonché di applicare entro quindici giorni, in caso di errore dell'ufficio, il principio dell'autotutela. Se la questione non viene risolta secondo le richieste del contribuente, questi può agire attraverso il contenzioso tributario.

2. Il principio dell'autotutela costituisce un obbligo per l'amministrazione finanziaria. Qualora gli uffici finanziari debbano applicare il principio dell'autotutela per errore proprio, al contribuente spetta co-

munque, a titolo di risarcimento, un credito di imposta forfetario di lire 250.000 da far valere su un tributo a sua scelta.

3. Nel caso in cui l'ufficio non applichi il principio dell'autotutela ed in sede contenziosa risulti evidente, valutando con la diligenza del buon padre di famiglia, l'errore dell'ufficio stesso, il contribuente, oltre al rimborso entro trenta giorni delle spese e dell'indebito con sentenza immediatamente esecutiva, ha diritto ad un risarcimento di lire 1.500.000 e alla detrazione dal proprio reddito delle spese sostenute.

4. Le spese sostenute in sede contenziosa possono essere in ogni caso detratte dal reddito del contribuente se l'esito è a lui favorevole, anche parzialmente.

5. Secondo la volontà e la scelta del contribuente, i rimborsi di imposta o per spese processuali, i risarcimenti e qualsiasi somma dovuta dallo Stato anche a seguito di contenzioso tributario possono essere utilizzati in compensazione di tributi.

**12. 06.** Molgora.

*Dopo l'articolo 12 aggiungere il seguente:*

**ART. 12-bis.** *(Garanzia del contribuente per le spese processuali nei giudizi tributari).* — 1. In deroga all'articolo 15 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, nei giudizi dinanzi alle commissioni tributarie, in caso di soccombenza degli enti impositori, non è ammessa la compensazione delle spese processuali fra le parti.

**12. 01.** Conte, Armosino, Berruti, Leone, Nan, Paroli, Tremonti, Viale, Berselli, Contento, Alberto Giorgetti, Marengo, Carlo Pace, Giovanni Pace, Antonio Pepe.

**(AC 4818 - sezione 13)**

**ARTICOLO 13 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 4818 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

**ART. 13.**

*(Garante del contribuente).*

1. Presso ogni direzione regionale delle entrate e direzione delle entrate delle pro-

vince autonome è istituito il Garante del contribuente.

2. Il Garante del contribuente, operante in piena autonomia, è organo collegiale costituito da tre componenti scelti e nominati dal presidente della corte di appello nella cui circoscrizione è compresa la direzione regionale delle entrate e appartenenti alle seguenti categorie:

a) magistrati, professori universitari di materie giuridiche ed economiche, notai, sia a riposo sia in attività di servizio;

b) dirigenti dell'amministrazione finanziaria e ufficiali generali e superiori della Guardia di finanza, a riposo, scelti in una terna formata, per ciascuna direzione regionale delle entrate, rispettivamente, per i primi, dal direttore generale del Dipartimento delle entrate e, per i secondi, dal Comandante generale della Guardia di finanza;

c) avvocati, dottori commercialisti e ragionieri collegiati, a riposo, scelti in una terna formata, per ciascuna direzione regionale delle entrate, dai rispettivi ordini di appartenenza.

3. L'incarico di cui al comma 2 ha durata triennale ed è rinnovabile per una sola volta. Le funzioni di Presidente sono svolte dal componente scelto nell'ambito della categoria di cui alla lettera a) del comma 2. Gli altri due componenti sono scelti uno nell'ambito delle categorie di cui alla lettera b) e l'altro nella categoria di cui alla lettera c) del comma 2.

4. Con decreto del Ministro delle finanze sono determinati il compenso ed i rimborsi spettanti ai componenti del Garante del contribuente.

5. Le funzioni di segreteria e tecniche sono assicurate al Garante del contribuente dagli uffici delle direzioni regionali delle entrate presso le quali lo stesso è istituito.

6. Il Garante del contribuente, anche sulla base di segnalazioni inoltrate per

iscritto dal contribuente o da qualsiasi altro soggetto interessato che lamenti disfunzioni, irregolarità, scorrettezze, prassi amministrative anomale o irragionevoli o qualunque altro comportamento suscettibile di incrinare il rapporto di fiducia tra cittadini e amministrazione finanziaria, rivolge richieste di documenti o chiarimenti agli uffici competenti, i quali rispondono entro trenta giorni, e attiva le procedure di autotutela nei confronti di atti amministrativi di accertamento o di riscossione notificati al contribuente. Il Garante del contribuente comunica l'esito dell'attività svolta alla direzione regionale o compartimentale o al comando di zona della Guardia di finanza competente nonché agli organi di controllo, informandone l'autore della segnalazione.

7. Il Garante del contribuente rivolge raccomandazioni ai dirigenti degli uffici ai fini della tutela del contribuente e della migliore organizzazione dei servizi.

8. Il Garante del contribuente ha il potere di accedere agli uffici finanziari e di controllare la funzionalità dei servizi di assistenza e di informazione al contribuente nonché l'agibilità degli spazi aperti al pubblico.

9. Il Garante del contribuente richiama gli uffici al rispetto di quanto previsto dagli articoli 5 e 12 della presente legge.

10. Il Garante del contribuente richiama gli uffici al rispetto dei termini previsti per il rimborso d'imposta.

11. Il Garante del contribuente individua i casi di particolare rilevanza in cui le disposizioni in vigore ovvero i comportamenti dell'amministrazione determinano un pregiudizio dei contribuenti o conseguenze negative nei loro rapporti con l'amministrazione, segnalandoli al direttore regionale o compartimentale o al comandante di zona della Guardia di finanza competente e all'ufficio centrale per l'informazione del contribuente, al fine di un eventuale avvio del procedimento disciplinare. Prospetta al Ministro delle finanze i casi in cui possono essere esercitati i poteri di rimessione in termini previsti dall'articolo 9.

12. Ogni sei mesi il Garante del contribuente presenta una relazione sull'attività svolta al Ministro delle finanze, al direttore regionale delle entrate, ai direttori compartimentali delle dogane e del territorio nonché al comandante di zona della Guardia di finanza, individuando gli aspetti critici più rilevanti e prospettando le relative soluzioni.

13. Il Ministro delle finanze riferisce annualmente alle competenti Commissioni parlamentari in ordine al funzionamento del Garante del contribuente, all'efficacia dell'azione da esso svolta ed alla natura delle questioni segnalate nonché ai provvedimenti adottati a seguito delle segnalazioni del Garante stesso.

#### EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 13 DEL DISEGNO DI LEGGE

##### ART. 13.

*(Garante del contribuente).*

*Al comma 2, all'alinea, sostituire le parole: della corte di appello con le seguenti: della commissione tributaria regionale o sua sezione distaccata*

**13. 35.** Molgora, Frosio Roncalli.

*Al comma 2, lettera b), dopo le parole: a riposo aggiungere le seguenti: da almeno due anni*

**13. 8.** Antonio Pepe, Giovanni Pace.

*Al comma 2, lettera c), sostituire le parole: a riposo con le seguenti: pensionati.*

**13. 10.** Antonio Pepe.

*Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

*5-bis.* È attivato, contestualmente all'istituzione del Garante del contribuente un numero verde attraverso il quale far pervenire segnalazioni di soprusi o disfun-

zioni nelle attività di accertamento e riscossione. Dell'attivazione di tale numero deve essere data notizia ai contribuenti.

*Conseguentemente, al comma 6, primo periodo, dopo le parole: per iscritto aggiungere le seguenti: o per via telematica.*

**13. 4.** Conte, Armosino, Berruti, Leone, Nan, Paroli, Tremonti, Viale.

**(AC 4818 - sezione 14)**

ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 4818 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 14.

*(Contribuenti non residenti).*

1. Al contribuente residente all'estero sono assicurate le informazioni sulle modalità di applicazione delle imposte, la utilizzazione di moduli semplificati nonché agevolazioni relativamente all'attribuzione del codice fiscale e alle modalità di presentazione delle dichiarazioni e di pagamento delle imposte.

2. Con decreto del Ministro delle finanze, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, relativo ai poteri regolamentari dei Ministri nelle materie di loro competenza, sono emanate le disposizioni di attuazione del presente articolo.

EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 14 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 14.

*(Contribuenti non residenti).*

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 14. *(Contribuenti non residenti).* — 1. Al contribuente residente all'estero sono assicurate le informazioni sulle modalità di applicazione delle imposte, la utilizzazione

di moduli semplificati nonché agevolazioni relativamente all'attribuzione del codice fiscale e alle modalità di presentazione delle dichiarazioni e di pagamento delle imposte.

**Testo alternativo del relatore di minoranza, on. Molgora.**

**(AC 4818 - sezione 15)**

ARTICOLO 15 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 4818 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 15.

*(Codice di comportamento per il personale addetto alle verifiche tributarie).*

1. Il Ministro delle finanze, sentiti i direttori generali del Ministero delle finanze ed il Comandante generale della Guardia di finanza, emana un codice di comportamento che regoli le attività del personale addetto alle verifiche tributarie, aggiornandolo eventualmente anche in base alle segnalazioni delle disfunzioni operate annualmente dal Garante del contribuente.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 15 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 15.

*(Codice di comportamento per il personale addetto alle verifiche tributarie).*

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 15. — *(Codice di comportamento per il personale addetto alle verifiche tributarie).* — 1. Il Ministro delle finanze, sentiti i direttori generali del Ministero delle finanze ed il Comandante generale della Guardia di finanza, recepisce in un codice di comportamento che regoli le attività del personale addetto alle verifiche tributarie

le segnalazioni del Garante del contribuente e degli ordini professionali competenti.

**Testo alternativo del relatore di minoranza, on. Molgora.**

*(AC 4818 - sezione 16)*

ARTICOLO 16 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 4818 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 16.

*(Coordinamento normativo).*

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, le disposizioni correttive delle leggi tributarie vigenti strettamente necessarie a garantirne la coerenza con i principi desumibili dalle disposizioni della presente legge.

2. Entro il termine di cui al comma 1 il Governo provvede ad abrogare le norme regolamentari incompatibili con la presente legge.

EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 16 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 16.

*(Coordinamento normativo).*

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 16. *(Coordinamento normativo).* — 1. Il Governo è delegato ad emanare, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, le disposizioni correttive delle leggi tributarie vigenti strettamente necessarie a

garantirne la coerenza con i principi desumibili dalle disposizioni della presente legge.

2. Al fine di ottenere una maggiore chiarezza normativa, entro il termine di cui al comma 1, il Governo provvede ad abrogare le norme regolamentari incompatibili con la presente legge.

**Testo alternativo del relatore di minoranza, on. Molgora.**

*(AC 4818 - sezione 17)*

ARTICOLO 17 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 4818 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 17.

*(Concessionari della riscossione).*

1. Le disposizioni della presente legge si applicano anche nei confronti dei soggetti che rivestono la qualifica di concessionari e di organi indiretti dell'amministrazione finanziaria, ivi compresi i soggetti che esercitano l'attività di accertamento, liquidazione e riscossione di tributi di qualunque natura.

*(AC 4818 - sezione 18)*

ARTICOLO 18 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 4818 NEL TESTO DALLA COMMISSIONE

ART. 18.

*(Disposizioni di attuazione).*

1. I decreti ministeriali previsti dagli articoli 8 e 11 devono essere emanati entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Entro il termine di cui al comma 1 sono nominati i componenti del Garante del contribuente di cui all'articolo 13.

**EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 18 DEL DISEGNO DI LEGGE**

**ART. 18.**

*(Disposizioni di attuazione).*

*Sostituirlo con il seguente:*

**ART. 18. (Disposizioni di attuazione).** — 1. I decreti ministeriali devono essere emanati entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

**Testo alternativo del relatore di minoranza, on. Molgora.**

**(AC 4818 - sezione 19)**

**ARTICOLO 19 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 4818 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE)**

**ART. 19.**

*(Attuazione del diritto di interpello del contribuente).*

1. L'amministrazione finanziaria, nel quadro dell'attuazione del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, adotta ogni opportuno adeguamento della struttura organizzativa ed individua l'occorrente riallocazione delle risorse umane, allo scopo di assicurare la piena operatività delle disposizioni dell'articolo 11 della presente legge dalla data della sua entrata in vigore.

2. Per le finalità di cui al comma 1 il Ministro delle finanze è altresì autorizzato

ad adottare gli opportuni provvedimenti per la riqualificazione del personale in servizio.

**(AC 4818 - sezione 20)**

**ARTICOLO 20 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 4818 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE)**

**ART. 20.**

*(Copertura finanziaria).*

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 13, valutati in lire 6 miliardi annue a decorrere dall'anno 2000, si provvede, per gli anni 2000 e 2001, mediante utilizzo delle proiezioni per gli anni medesimi dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della pubblica istruzione.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 19, determinati nel limite massimo di lire 14 miliardi annue per il triennio 2000-2002, si provvede, per gli anni 2000 e 2001, mediante utilizzo delle proiezioni per gli anni medesimi dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della pubblica istruzione.

3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con proprio decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

## EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 20 DEL DISEGNO DI LEGGE

## ART. 20.

*(Copertura finanziaria).*

*Al comma 1, sostituire le parole da:* per gli anni 2000 e 2001 *fino a:* bilancio triennale 1999-2001 *con le seguenti:* mediante utilizzo dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002.

*Conseguentemente sostituire le parole:* per l'anno 1999 *con le seguenti:* per l'anno 2000.

**20. 2. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento)**

*Al comma 2, sostituire le parole da:* per gli anni 2000 e 2001 *fino a:* bilancio triennale 1999-2001 *con le seguenti:* mediante utilizzo dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002.

*Conseguentemente sostituire le parole:* per l'anno 1999 *con le seguenti:* per l'anno 2000.

**20. 3. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento)****(AC 4818 - sezione 21)**ARTICOLO 21 DEL DISEGNO DI LEGGE  
N. 4818 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

## ART. 21.

*(Entrata in vigore).*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

**(AC. 4818 - sezione 22)**

## ORDINI DEL GIORNO

La Camera,

premessi che:

negli ultimi anni si sono verificati numerosi errori nelle emissioni di cartelle esattoriali per tributi erariali, anche a causa di errori di elaborazione da parte della SOGEI;

tali errori hanno costretto i contribuenti a presentare ricorsi o a recarsi presso gli uffici finanziari per chiedere l'applicazione del principio dell'autotutela, frequentemente utilizzando i propri professionisti;

questi fatti hanno creato ai contribuenti stessi un notevole danno in termini di tempo e di denaro;

impegna il Governo

a rendere prioritaria ed obbligatoria, ove ne esistano i presupposti, l'applicazione del principio dell'autotutela;

ad attribuire a titolo di risarcimento un credito d'imposta ai contribuenti che subiscono danni per errori dell'amministrazione finanziaria, come nel caso del fenomeno delle cosiddette cartelle pazze, prospettato in premessa.

**9/4818/1.** Molgora, Frosio Roncalli.

La Camera,

rilevata l'importanza dell'approvazione del disegno di legge recante « Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente »;

ribadita l'esigenza di dedicare sempre maggiore attenzione agli effetti che le modifiche all'ordinamento tributario possono comportare per i contribuenti e, in parti-

colare, agli oneri che spesso conseguono a tali modifiche nonché alla ragionevole previsione dei termini per procedere ai necessari adeguamenti;

impegna il Governo

ad evidenziare espressamente, nella relazione che correde i disegni di legge di iniziativa governativa volti ad istituire

nuovi tributi o a modificare quelli esistenti, gli effetti determinati dalle singole disposizioni nei confronti dei contribuenti con particolare attenzione agli oneri previsti per l'adeguamento alla nuova normativa ed ai termini opportuni per facilitarne la corretta applicazione.

**9/4818/2** Contento, Giovanni Pace, Carlo Pace, Fino, Antonio Pepe.

**DISEGNO DI LEGGE: S. 4411 — CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 7 GENNAIO 2000, N. 1, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI PER PROROGARE GLI INTERVENTI IN FAVORE DELL'ALBANIA E LA PARTECIPAZIONE MILITARE ITALIANA A MISSIONI INTERNAZIONALI DI PACE (APPROVATO DAL SENATO) (6744)**

**(A.C. 6744 — sezione 1)**

**ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO**

1. Il decreto-legge 7 gennaio 2000, n. 1, recante disposizioni urgenti per prorogare gli interventi in favore dell'Albania e la partecipazione militare italiana a missioni internazionali di pace, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

**ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DEL GOVERNO**

**ART. 1.**

*(Interventi per la ricostruzione sociale ed economica dell'Albania).*

1. Il presente articolo disciplina gli interventi volti a proseguire il processo di ricostruzione sociale ed economica dell'Albania, di cui alla legge 3 agosto 1998, n. 300, ed all'articolo 5 del decreto-legge 21 aprile 1999, n. 110, convertito, con mo-

dificazioni, dalla legge 18 giugno 1999, n. 186, predisposti dai Ministeri interessati e approvati con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, secondo le procedure stabilite sulla base del predetto decreto-legge n. 110 del 1999.

2. I progetti di intervento di cui al comma 1, con le eventuali modificazioni approvate dal Ministero degli affari esteri, sono gestiti fino alla loro conclusione, anche in deroga alle vigenti disposizioni di contabilità generale dello Stato, con le modalità previste dalle disposizioni legislative di cui al medesimo comma 1, dal Ministero degli affari esteri, al fine di garantirne la progressiva integrazione con gli interventi di cooperazione previsti, per le medesime finalità, dalla legge 26 febbraio 1987, n. 49.

3. Il Ministero degli affari esteri può utilizzare, previa intese con la Presidenza del Consiglio dei Ministri e fino alla conclusione dei progetti di intervento di cui al comma 1, le risorse umane e strumentali dell'ufficio già addetto agli interventi straordinari in Albania, determinandone le relative funzioni.

4. Per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1, il Ministero degli affari esteri esercita i poteri e le competenze previste dalla legge 3 agosto 1998, n. 300, e dal decreto-legge 21 aprile 1999, n. 110, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 giugno 1999, n. 186. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su

proposta del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono determinate entro il 31 marzo 2000 le risorse finanziarie previste dalle disposizioni legislative di cui al comma 1 da trasferire allo stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri. Detti fondi sono versati dal Ministero degli affari esteri ad apposita contabilità speciale di tesoreria, intestata alla Direzione generale della cooperazione allo sviluppo.

5. Per il completamento dei programmi di ristrutturazione delle forze di polizia albanesi fino al 30 giugno 2000, è autorizzata la spesa di lire 18 miliardi per l'anno 2000, da iscriversi in apposita unità previsionale di base del Ministero dell'interno.

#### ART. 2.

*(Proroga della partecipazione militare italiana a missioni internazionali di pace).*

1. I termini previsti dalle vigenti disposizioni relative alla partecipazione di personale militare alle operazioni in Macedonia, in Albania, nei territori della ex Jugoslavia, a Hebron ed in Kosovo sono prorogati al 30 giugno 2000.

2. È altresì autorizzata fino alla stessa data del 30 giugno 2000 la partecipazione del personale dei ruoli del Ministero dell'interno alle operazioni in Macedonia ed in Kosovo, ivi impegnato a decorrere dall'11 agosto 1999.

3. Il termine previsto dall'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 25 ottobre 1999, n. 371, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1999, n. 487, relativo alla partecipazione di personale militare alla missione di pace a Timor Est, è prorogato fino al 31 marzo 2000.

4. A decorrere dal 1° gennaio 2000 al personale di cui ai commi 1, 2 e 3 l'indennità di missione prevista dal regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, è corrisposta nella misura del novanta per cento per tutta la durata del periodo.

5. Salvo quanto disposto dal comma 4, al personale di cui ai commi 1, 2, e 3 si applicano le seguenti disposizioni:

a) l'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 21 aprile 1999, n. 110, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 giugno 1999, n. 186, al personale militare che partecipa alle operazioni in Macedonia ed in Albania, nonché al personale di cui al comma 2;

b) gli articoli 3-bis, commi 3 e 4, 3-quater, commi 2 e 3, 3-quinquies, comma 2, 3-sexies, comma 2, e 3-septies del decreto-legge 28 gennaio 1999, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1999, n. 77, al personale militare che partecipa alle missioni internazionali nei territori della ex Jugoslavia, in Albania ed a Hebron;

c) l'articolo 2, commi 2 e 2-bis, del decreto-legge 17 giugno 1999, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 1999, n. 269, al personale militare che partecipa alle operazioni in Kosovo ed in Macedonia, nonché al personale di cui al comma 2;

d) l'articolo 3, commi 2, 3 e 4, del decreto-legge 25 ottobre 1999, n. 371, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1999, n. 487, al personale militare che partecipa alla missione di pace a Timor Est.

6. Il Ministero della difesa è autorizzato, in caso di necessità ed urgenza, anche in deroga alle vigenti disposizioni di contabilità generale dello Stato, a ricorrere ad acquisti e lavori da eseguire in economia entro un limite complessivo di 5 miliardi, in relazione alle esigenze di acquisizione di un campo di prefabbricati per le necessità alloggiative della componente del Corpo dei carabinieri operante in Kosovo (MSU).

#### ART. 3.

*(Copertura finanziaria).*

1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 1, comma 5, per l'anno 2000 valutato in lire 18 miliardi, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale

2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 2 per l'anno 2000, valutati complessivamente in lire 491,932 miliardi, si provvede:

a) quanto a lire 100 miliardi, mediante utilizzo degli accantonamenti per l'anno 2000 del fondo speciale di parte corrente, di cui alla tabella A della legge 23 dicembre 1999, n. 488, che vengono ridotti come da elenco allegato n. 1;

b) quanto a lire 230 miliardi, mediante riduzione degli importi, stabiliti per l'anno 2000 nella tabella C della legge 23 dicembre 1999, n. 488, di cui alle leggi elencate nell'allegato n. 2;

c) quanto a lire 161,932 miliardi, con l'utilizzo del fondo di riserva per le spese impreviste per l'anno 2000, ai sensi dell'articolo 1, comma 63, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.

3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

#### ART. 4.

*(Entrata in vigore).*

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

## ALLEGATO N. 1

*(previsto dall'articolo 3, comma 2, lettera a))*ELENCO DELLE RIDUZIONI DA APPORTARE PER L'ANNO 2000  
AGLI ACCANTONAMENTI DI TABELLA A  
DELLA LEGGE FINANZIARIA*(miliardi di lire)*

---

---

Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica	44
Ministro degli affari esteri	11
Ministero dell'interno	12
Ministero della difesa	8
Ministero del lavoro e della previdenza sociale	20
Ministero dell'ambiente	5
	<hr/>
TOTALE	100

---

---

## ALLEGATO N. 2

(previsto dall'articolo 3, comma 2, lettera b))

ELENCO DELLE RIDUZIONI DA APPORTARE PER L'ANNO 2000  
NELLA PARTE CORRENTE DELLA TABELLA C  
DELLA LEGGE FINANZIARIA

(miliardi di lire)

<b>MINISTERO TESORO, BILANCIO E PROGR. ECONOM.:</b>	
Decreto legislativo n. 165 del 1999: AGEA (3.1.2.11 – cap. 1940/p)	10
Legge n. 20 del 1994 - Corte dei conti (3.1.3.10 – cap. 2815)	5
<b>MINISTERO AFFARI ESTERI:</b>	
Legge n. 7 del 1981: Stanziamenti aggiuntivi a favore Paesi in via di sviluppo (9.1.1.0. Funzionamento – capitoli 2150, 2151, 2152, 2153, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170; - 9.1.2.2. Paesi in via di sviluppo - capitoli 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2195)	110
<b>MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE:</b>	
Legge n. 440 del 1997 - « Fondo ampliamento offerta formativa » (2.1.3.1 - cap. 1810)	50
<b>MINISTERO LAVORI PUBBLICI:</b>	
Legge n. 431 del 1998 - « Disciplina delle locazioni ad uso abitativo » (7.1.2.1 - cap. 4201)	10
<b>MINISTERO INDUSTRIA:</b>	
Legge n. 287 del 1990 - « Autorità garante della concorrenza e del mercato » (5.1.2.2 - cap. 2850)	5
<b>MINISTERO SANITÀ:</b>	
Decreto legislativo n. 502 del 1992 - « Fondo sanitario nazionale » (7.1.2.1 - Ricerca scientifica - cap. 2980)	20
<b>MINISTERO AMBIENTE:</b>	
Legge n. 979 del 1982 - « Difesa del mare » (8.1.2.1 - capitoli 3955, 3957/p)	10
Decreto-legge n. 496 del 1993 - « Agenzia nazionale per la protezione ambientale » (6.1.2.1 - cap. 3151)	10
<b>TOTALE</b>	<b>230</b>

**(A.C. 6744 - sezione 2)****MODIFICAZIONI APPORTATE  
DAL SENATO**

*All'articolo 1, comma 4, le parole da: « . Detti fondi » fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: « , nell'ambito della apposita unità previsionale di base del centro di responsabilità "Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo" ».*

*All'articolo 3, comma 2, alla lettera a), le parole: « 100 miliardi » sono sostituite dalle seguenti: « 130 miliardi »; alla lettera b) le parole: « 230 miliardi » sono sostituite dalle seguenti: « 90 miliardi » e dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:*

*« c-bis) quanto a lire 110 miliardi, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa alla quota destinata allo Stato dell'8 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), iscritta nell'unità previsionale di base 7.1.2.14 "8 per mille IRPEF Stato" – cap. 3870 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, ai sensi dell'articolo 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222 ».*

*Nell'Allegato n. 1, in corrispondenza della voce « Ministero della difesa » la cifra « 8 » è sostituita dalla seguente: « 38 » e in corrispondenza del totale la cifra « 100 » è sostituita dalla seguente: « 130 ».*

*L'allegato n. 2 è sostituito dal seguente:*

« ALLEGATO N. 2  
(previsto dall'articolo 3, comma 2, lettera b))

ELENCO DELLE RIDUZIONI DA APPORTARE PER L'ANNO 2000  
NELLA PARTE CORRENTE DELLA TABELLA C  
DELLA LEGGE FINANZIARIA

(miliardi di lire)

<b>MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA:</b>	
Decreto legislativo n. 165 del 1999: AGEA (3.1.2.11 – cap. 1940/p)	10
Legge n. 20 del 1994: Corte dei conti (3.1.3.10 – cap. 2815)	5
<b>MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI:</b>	
Legge n. 7 del 1981: Stanziamenti aggiuntivi a favore dei Paesi in via di sviluppo (9.1.1.0. Funzionamento – capp. 2150, 2151, 2152, 2153, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170; 9.1.2.2. Paesi in via di sviluppo - capp. 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2195)	20
<b>MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE:</b>	
Legge n. 440 del 1997: Fondo ampliamento offerta formativa (2.1.3.1 - cap. 1810)	20
<b>MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI:</b>	
Legge n. 431 del 1998: Disciplina delle locazioni ad uso abitativo (7.1.2.1 - cap. 4201)	10
<b>MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO:</b>	
Legge n. 287 del 1990: Autorità garante della concorrenza e del mercato (5.1.2.2 - cap. 2850)	5
<b>MINISTERO DELLA SANITÀ:</b>	
Decreto legislativo n. 502 del 1992: Fondo sanitario nazionale (7.1.2.1 - Ricerca scientifica - cap. 2980)	10
<b>MINISTERO DELL'AMBIENTE:</b>	
Legge n. 979 del 1982: Difesa del mare (8.1.2.1 - capp. 3955, 3957/p)	5
Decreto-legge n. 496 del 1993: Agenzia nazionale per la protezione ambientale (6.1.2.1 - cap. 3151)	5
<b>TOTALE</b>	<b>90 »</b>

**(A.C. 6744 - sezione 3)**

## EMENDAMENTI RIFERITI AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE

## ART. 1.

*Sopprimerlo.*

1. 8. Rivolta, De Luca.

*Sopprimere il comma 1.*

1. 24. Rivolta, De Luca.

*Al comma 1, sostituire le parole: Il presente articolo disciplina con le seguenti: Nel presente articolo sono individuati.*

1. 9. Rivolta, De Luca.

*Al comma 1, sostituire la parole: volti a proseguire con le seguenti: finalizzati al proseguimento.*

1. 4. Rivolta, De Luca.

*Al comma 1, sostituire le parole: il processo con le seguenti: il programma.*

1. 5. Rivolta, De Luca.

*Sopprimere il comma 2.*

1. 25. Rivolta, De Luca.

*Al comma 2, sostituire le parole: di cui al comma 1 con le seguenti: previsti dal primo comma.*

1. 10. Rivolta, De Luca.

*Al comma 2, sostituire le parole: di cui al comma 1 con le seguenti: previsti nel comma precedente.*

1. 13. Rivolta, De Luca.

*Al comma 2, dopo le parole: approvate dal Ministero degli affari esteri aggiungere le seguenti: e trasmesse tempestivamente per conoscenza alla competenti Commissioni parlamentari.*

1. 1. Calzavara, Cavaliere, Paolo Colombo.

*Al comma 2, sopprimere le parole: fino alla loro conclusione.*

1. 12. Rivolta, De Luca.

*Al comma 2, sopprimere le parole: , anche in deroga alle vigenti disposizioni di contabilità generale dello Stato,*

- \* 1. 2. Calzavara, Cavaliere, Paolo Colombo.

*Al comma 2, sopprimere le parole: , anche in deroga alle vigenti disposizioni di contabilità generale dello Stato,*

- \* 1. 3. Tassone, Volontè, Teresio Delfino.

*Al comma 2, sopprimere le parole: , anche in deroga alle vigenti disposizioni di contabilità generale dello Stato,*

- \* 1. 26. Gasparri, Gnaga.

*Al comma 2, sostituire le parole: anche in deroga alle vigenti disposizioni di contabilità generale dello Stato con le seguenti: e comunque nell'osservanza delle vigenti disposizioni di contabilità generale dello Stato.*

1. 11. Rivolta, De Luca.

*Al comma 2, sostituire la parola: garantirne con la seguente: conseguire.*

1. 22. Rivolta, De Luca.

*Al comma 2, sopprimere le parole:* per le medesime finalità.

**1. 20.** Rivolta, De Luca.

*Sopprimere il comma 3.*

**1. 27.** Rivolta, De Luca.

*Al comma 3, sostituire le parole:* può utilizzare *con la seguente:* utilizza.

**1. 14.** Rivolta, De Luca.

*Al comma 3, sopprimere le parole:* previe intese con la Presidenza del Consiglio dei Ministri e.

**1. 28.** Rivolta, De Luca.

*Sopprimere il comma 4.*

**1. 29.** Rivolta, De Luca.

*Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole da:* Per la realizzazione *fino a:* il Ministro degli affari esteri *con le seguenti:* Al fine di conseguire una piena realizzazione degli interventi previsti al comma 1, il Ministro degli affari esteri.

**1. 30.** Rivolta, De Luca.

*Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole:* Per la realizzazione degli *con le seguenti:* Al fine di conseguire la prima realizzazione degli.

**1. 15.** Rivolta, De Luca.

*Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole:* previste dalla *con le seguenti:* derivanti dall'applicazione della.

**1. 23.** Rivolta, De Luca.

*Sopprimere il comma 5.*

\* **1. 31.** Gasparri, Gnaga.

*Sopprimere il comma 5.*

\* **1. 32.** Rivolta, De Luca.

*Al comma 5, sostituire le parole:* Per il completamento *con le seguenti:* Al fine di conseguire il completamento.

**1. 21.** Rivolta, De Luca.

*Al comma 5, sostituire le parole:* di ristrutturazione *con le seguenti:* di addestramento, adeguamento e formazione.

**1. 16.** Rivolta, De Luca.

*Al comma 5, dopo le parole:* polizia albanesi *aggiungere la seguente:* e.

**1. 7.** Rivolta, De Luca.

*Al comma 5, sostituire le parole:* 18 miliardi *con le seguenti:* 9 miliardi.

*Conseguentemente, all'articolo 3, comma 1, sostituire le parole:* 18 miliardi *con le seguenti:* 9 miliardi.

**1. 17.** Rivolta, De Luca.

*Al comma 5, sostituire le parole:* 18 miliardi *con le seguenti:* 9 miliardi.

**1. 6.** Gasparri, Gnaga.

*Al comma 5, sostituire le parole:* 18 miliardi *con le seguenti:* 12 miliardi.

*Conseguentemente, all'articolo 3, comma 1, sostituire le parole:* 18 miliardi *con le seguenti:* 12 miliardi.

**1. 18.** Rivolta, De Luca.

*Aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

6. Il Ministero dell'interno trasmette alle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica una dettagliata relazione sui programmi di ristrutturazione delle forze di polizia albanesi, comprendente gli interventi finora effettuati con i risultati finora conseguiti e gli interventi previsti con gli obiettivi prefissati, tempi di intervento, modalità di attuazione degli interventi stessi, integrazione con gli interventi di cooperazione previsti in Albania, risorse umane e strumentali utilizzate con le loro specifiche funzioni.

7. Le Camere adottano, entro dieci giorni dalla trasmissione, una deliberazione che contiene indirizzi riferiti a tali programmi.

**1. 19.** Rivolta, De Luca.

ART. 2.

*Sopprimerlo.*

**2. 11.** Rivolta, De Luca.

*Al comma 1, sostituire le parole: dalle vigenti disposizioni relative alla con le seguenti: dalla legislazione vigente in materia di.*

**2. 4.** Rivolta, De Luca.

*Al comma 2, sopprimere la parola: altresì.*

**2. 7.** Rivolta, De Luca.

*Al comma 2, sopprimere le parole: del 30 giugno 2000.*

**2. 8.** Rivolta, De Luca.

*Al comma 2, sopprimere le parole: , ivi impegnato a decorrere dall'11 agosto 1999.*

**2. 6.** Rivolta, De Luca.

*Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:*

*2-bis.* Il Ministero dell'interno trasmette alle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica l'elenco del personale dei ruoli del Ministero stesso impegnato nelle operazioni in Macedonia e nel Kosovo con le rispettive competenze e ne dettaglia il ruolo finora svolto dall'11 agosto 1999, i risultati conseguiti e gli obiettivi prefissati fino al 3 giugno 2000.

**2. 5.** Rivolta, De Luca.

*Sostituire il comma 4 con il seguente:*

4. Al personale impiegato in missioni internazionali di pace di cui ai commi 1, 2 e 3 è attribuito, in aggiunta allo stipendio ovvero alla paga ed assegni a carattere fisso e continuativo, con decorrenza dal 1° giugno 2000, il trattamento di missione all'estero previsto dal regio decreto 3 giugno 1926, n. 941.

**2. 1.** Ascierto.

*Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Il trattamento di missione all'estero previsto dal regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, viene esteso a tutto il personale che ha partecipato alle missioni internazionali di cui ai commi 1, 2 e 3 a partire dal 1° giugno 1999.

**2. 2.** Ascierto.

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

*4-bis.* Le disposizioni di cui al comma 4 sono estese a tutto il personale impiegato nelle missioni di cui ai commi 1, 2 e 3 a partire dal 1° giugno 1999.

**2. 3.** Ascierto.

*Sopprimere il comma 6.*

**2. 10.** Rivolta, De Luca.

*Al comma 6, dopo le parole: in caso di aggiungere la seguente: assoluta.*

**2. 13.** Rivolta, De Luca.

*Al comma 6, sostituire le parole: anche in deroga alle vigenti disposizioni di contabilità generale dello Stato con le seguenti: e comunque nell'osservanza delle vigenti disposizioni di contabilità generale dello Stato.*

**2. 9.** Rivolta, De Luca.

*Al comma 6, sostituire la parola: ricorrere con la seguente: provvedere.*

**2. 14.** Rivolta, De Luca.

*Al comma 6, sostituire le parole: in relazione alle esigenze di acquisizione di con le seguenti: al fine di poter acquisire.*

**2. 12.** Rivolta, De Luca.

#### ART. 3.

*Al comma 1, dopo le parole: dell'articolo 1, comma 5 aggiungere le seguenti: della presente legge.*

**3. 7.** Rivolta, De Luca.

*Al comma 1, sostituire le parole: all'uopo con le seguenti: allo scopo.*

**3. 9.** Rivolta, De Luca.

*Al comma 2, alinea, dopo le parole: dell'articolo 2 aggiungere le seguenti: della presente legge.*

**3. 8.** Rivolta, De Luca.

*Al comma 2, alinea, sostituire le parole: lire 491,932 miliardi con le seguenti: lire 815,932 miliardi.*

**3. 1.** Ascierto.

*Al comma 2, alinea, sostituire le parole: lire 491,932 miliardi con le seguenti: lire 761,932 miliardi.*

**3. 2.** Ascierto.

*Al comma 2, alinea, sostituire le parole: lire 491,932 miliardi con le seguenti: lire 545,932 miliardi.*

**3. 3.** Ascierto.

*Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: 130 miliardi con le seguenti: 280 miliardi.*

*Conseguentemente, sostituire l'allegato 1 con il seguente:*

Elenco delle riduzioni da apportare per l'anno 2000 agli accantonamenti di tabella A della legge finanziaria:

Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica: 75 miliardi;

Ministero degli affari esteri: 30 miliardi;

Ministero dell'interno: 40 miliardi;

Ministero della difesa: 80 miliardi;

Ministero del lavoro e della previdenza sociale: 45 miliardi;

Ministero dell'ambiente: 10 miliardi;

Totale: 280 miliardi.

*Conseguentemente:*

*alla lettera b), sostituire le parole: 90 miliardi con le seguenti: 110 miliardi;*

*alla lettera c-bis) sostituire le parole: 110 miliardi con le seguenti: 371,932 miliardi.*

**3. 4.** Ascierto.

*Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: 130 miliardi con le seguenti: 180 miliardi.*

*Conseguentemente, sostituire l'allegato 1 con il seguente:*

Elenco delle riduzioni da apportare per l'anno 2000 agli accantonamenti di tabella A della legge finanziaria:

Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica: 54 miliardi;

Ministero degli affari esteri: 22 miliardi;

Ministero dell'interno: 20 miliardi;

Ministero della difesa: 53 miliardi;

Ministero del lavoro e della previdenza sociale: 30 miliardi;

Ministero dell'ambiente: 5 miliardi;

Totale: 184 miliardi.

### 3. 5. Ascierto.

*Al comma 2, lettera b), sostituire l'allegato 2 con il seguente:*

ALLEGATO N. 2  
[previsto dall'articolo 3, comma 2,  
lettera b)]

Elenco delle riduzioni da apportare per l'anno 2000 nella parte corrente della tabella C della legge finanziaria:

Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica: Decreto legislativo n. 165 del 1999: AGEA (3.1.2.11 — cap. 1940/p): 15 miliardi;

Legge n. 20 del 1994: Corte dei conti (3.1.3.10 — cap. 2815): 5 miliardi;

Ministero degli affari esteri: Legge n. 7 del 1981: Stanziamenti aggiuntivi a favore dei Paesi in via di sviluppo (9.1.1.0 Funzionamento — capp. 2150, 2151, 2152, 2153, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170; 9.1.2.2 Paesi in via di sviluppo — capp. 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2195): 30 miliardi;

Ministero della pubblica istruzione: Legge n. 440 del 1997: Fondo ampliamento offerta formativa (2.1.3.1 — cap. 1810): 20 miliardi;

Ministero dei lavori pubblici: Legge n. 431 del 1998: Disciplina delle locazioni ad uso abitativo (7.1.2.1 — cap. 4201): 10 miliardi;

Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato: Legge n. 287 del 1990: Autorità garante della concorrenza e del mercato (5.1.2.2 — cap. 2850): 10 miliardi;

Ministero della sanità: Decreto legislativo n. 502 del 1992: Fondo sanitario nazionale (7.1.2.1 — Ricerca scientifica — cap. 2980): 10 miliardi;

Ministero dell'ambiente: Legge n. 970 del 1982: Difesa del mare (8.1.2.1 — capp. 3955, 3957/p): 5 miliardi;

Decreto-legge n. 496 del 1993: Agenzia nazionale per la protezione ambientale (6.1.2.1 — cap. 3151): 5 miliardi;

Totale: 110 miliardi.

### 3. 6. Ascierto.